



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

Ufficio 2 - Epidemiologia e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

Registro - Classif: I.5.i.q.1/2017/5

Ministero della Salute

DGSAF

0020102-P-01/09/2017

I.5.i.q.1/2017/5



Alle Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari regionali e provinciali

Alla DGISAN
Segreteria di Direzione

A tutte le Associazioni di categoria

Alla FNOVI

AI SIVEMP

All'ANMVI

E, p.c. Ad AGEA Coordinamento
aci@certificata.agea.gov.it
direttore.coordinamento@agea.gov.it

Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee, internazionali e dello
sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto ministeriale 28 giugno 2016 - Modello 4 informatizzato. Regole per la conferma/validazione automatica e ulteriori indicazioni operative

Facendo seguito alle precedenti note riguardanti l'oggetto, il cui contenuto qui si richiama integralmente, si trasmette in allegato una scheda che descrive le regole che saranno considerate per la conferma/validazione in automatico del modello 4 informatizzato. Dette regole, se sono soddisfatte determinate condizioni, ampliano la possibilità per il proprietario/detentore degli animali (o relativo delegato) di compilare autonomamente il modello 4 senza dover attendere la conferma/validazione da parte del Servizio veterinario competente con un notevole alleggerimento dei tempi e delle procedure.

Dette regole potranno essere riviste e modificate se lo si riterrà necessario sulla base dei riscontri forniti sia dalle Autorità competenti locali che dagli operatori.

Si coglie l'occasione per sottolineare, per quanto riguarda gli equidi, la specifica situazione dell'anagrafe di tali specie che purtroppo non consente ancora un pieno ed efficace allineamento tra le informazioni contenute nella BDE e quelle della BDN (in cui dovrà essere compilato il modello 4 informatizzato). Ciò potrebbe causare l'eventualità che in BDN un dato animale non sia presente nel

Direttore dell'Ufficio 2: Dott. Marco Janniello - 06.59946121 - email: m.janniello@sanita.it
Referente del procedimento: Dott. Luigi Ruocco - 06/59946755 - email: l.ruocco@sanita.it

registro dell'allevamento da cui parte la movimentazione che si vuole gestire con il modello 4. In questo caso bisognerà caricare l'animale importandolo dalla BDE (tramite la funzione **Registrazione capi in BDN dalla Banca Dati Equidi (BDE)**) oppure provvedendo a registrare direttamente in BDN l'animale (tramite la funzione **Registrazione nati in stalla, scambiati con UE, importati Paesi Terzi, acquistati**).

Si richiama altresì l'attenzione sull'eventualità che nelle Regioni e Province autonome dotate di propria BDR non siano state attivate tutte le funzionalità di cooperazione applicativa tra BDR e BDN (magari limitatamente ad alcune specie o alcune tipologie di movimentazione). In questo caso è evidente che l'operatore fintato che la Regione o provincia autonoma non avrà completato i necessari adeguamenti della propria BDR dovrà ricorrere alla compilazione manuale del modello 4 utilizzando il facsimile allegato al decreto 28 giugno 2016. Detto facsimile, eventualmente modificato e integrato a mano, va utilizzato anche per la compilazione del modello 4 per quelle specie per cui non è stata ancora rilasciata in BDN la funzionalità di compilazione informatica del modello (animali d'acquacultura), per le specie per le quali non è stata ancora attivata un'apposita sezione anagrafica (lagomorfi di allevamento, chiocciole, ungulati selvatici di allevamento), per quelle situazioni in cui è consentita ancora la compilazione manuale (deroghe previste dal decreto ovvero situazioni di eccezionalità e di emergenza) ed infine per tutte quelle situazioni in cui è oggettivamente impossibile procedere con la compilazione informatizzata del modello. Si avvisa che il modulo in bianco del nuovo modello 4 potrà essere scaricato accedendo alla sezione pubblica del portale VETINFO attivando l'apposita funzione di scarico del Modello 4.

Ancora si informa che a partire da domani sarà attivato in BDN il ruolo TRASPORTATORE che consentirà agli operatori del trasporto di poter inserire nell'apposita sezione D del Modello 4 le informazioni di propria competenza. Si ribadisce che prerequisito indispensabile per poter operare nel sistema da parte dei trasportatori è l'essere stati registrati nell' Anagrafe dei trasportatori attivata nel SINVSA (www.vetinfo.sanita.it) e l'essere in possesso di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) Si invitano i trasportatori che non l'avessero fatto a farsi registrare nell'anagrafe dei trasportatori del SINVSA e a dotarsi di CNS.

Infine si comunica che sono allo studio proposte per ampliare il più possibile l'orario di apertura della BDN almeno per quanto riguarda le funzionalità di compilazione del modello 4 informatizzato.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

**F.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Modello 4 Informatizzato:
Regole per la Conferma/Validazione Automatica del Modello 4 e per il Blocco
(Assoluto o condizionato) alla sua generazione e/o validazione automatica.

La procedura per la generazione del *Modello 4 informatizzato*, prevede che sia il detentore (o suo delegato) a compilare, attraverso le diverse funzionalità messe a disposizione della BDN, il Modello 4 stesso ed a procedere alla sua registrazione nella BDN stessa.

Affinché il modello 4 elettronico possa essere considerato operativo ed utilizzabile per la movimentazione degli animali, è necessario che il modello risulti confermato/validato. Sotto precise condizioni, descritte in seguito, il modello 4 elettronico potrà essere confermato/validato in automatico dalla BDN dando la possibilità al detentore (o suo delegato) di utilizzare immediatamente il modello 4 e procedere alla stampa della copia cartacea destinata al trasportatore (necessaria nella prima fase di applicazione).

Nel caso in cui non risultino, in BDN, le condizioni per la validazione automatica, il modello dovrà essere esplicitamente validato dal Servizio Veterinario della ASL Competente. Solo dopo la conferma/validazione da parte del Servizio Veterinario il detentore (o suo delegato) potrà utilizzare il modello 4 e procedere alla stampa della copia cartacea destinata al trasportatore.

Nel processo di generazione del *Modello 4 informatizzato*, inoltre, è stata definita una modalità per consentire al Servizio Veterinario Competente di inserire un blocco alla generazione del Modello 4 [Blocco assoluto], o per imporre la validazione del Servizio Veterinario della ASL Competente anche nei casi in cui il Modello 4 risulterebbe validabile in automatico [Blocco condizionato o limitazione alla movimentazione].

1. Condizioni per la Conferma/Validazione Automatica

A seconda delle diverse specie zootecniche saranno diverse le condizioni affinché il Modello 4 informatizzato possa essere automaticamente confermato/validato dal sistema:

Bovini e Bufalini

Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto riportate, nei vari casi:

per movimentazioni verso il macello:

1. L'allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di indenne o ufficialmente indenne per **Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi (1)**;
2. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato sanitario in BDN;
3. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
4. L'allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
5. Il territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le funzioni di Blocco Condizionato della destinazione (descritta in seguito);

per movimentazioni da vita

1. L'allevamento/struttura di partenza rispetta tutte le condizioni per movimentazioni verso macello;
2. L'allevamento/struttura di partenza è sito in territorio ufficialmente indenne per **Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi**;
3. L'allevamento/struttura di partenza è sito in un territorio che, per **Rinotracheite Bovina Infettiva**, possiede uno stato sanitario eguale o superiore a quello del territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di destinazione, considerando come stato sanitario massimo quello delle Regioni/Province Autonome indenni (Provincia di Bolzano), stato sanitario intermedio quello delle Regioni/Province Autonome con piani approvati dalla UE (Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento) e stato sanitario inferiore quello di tutte le altre Regioni/Province Autonome.

(1) Nel caso di allevamenti da riproduzione, in attesa di poter considerare gli intervalli previsti dai singoli piani regionali e provinciali, si considererà ai fini della validazione automatica che la qualifica di indenne o ufficialmente indenne sia stata aggiornata in BDN da non più di quattro anni per la tubercolosi, cinque anni per la brucellosi e quattro anni per la leucosi. Nel caso di allevamenti da ingrasso non deve risultare, come ultima qualifica sanitaria esplicitamente registrata in BDN, la qualifica di non indenne o sospeso.

Ovini e Caprini

Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto riportate, nei vari casi:

per movimentazioni verso il macello:

1. L'allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di indenne o ufficialmente indenne per Brucellosi (2);
2. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato sanitario in BDN;
3. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
4. L'allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
5. Il territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le funzioni di Blocco Condizionato della destinazione (descritta in seguito);

per movimentazioni da vita

1. L'allevamento/struttura di partenza rispetta tutte le condizioni per movimentazioni verso macello;
2. L'allevamento/struttura di partenza è sito in territorio ufficialmente indenne per **Brucellosi**;

(2) Per l'allevamento deve risultare, come ultima qualifica sanitaria esplicitamente registrata in BDN da non più di un anno, la qualifica di indenne o ufficialmente indenne.

Suini

Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto riportate, nei vari casi:

per movimentazioni verso il macello:

1. L'allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di accreditato per Malattia Vescicolare del Suino (3);
2. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato sanitario in BDN;
3. L'allevamento/struttura di partenza è sito in un territorio accreditato per Malattia Vescicolare del Suino;
4. L'allevamento/struttura di partenza è sito in un territorio che possiede, per Malattia di Aujeszky, uno stato sanitario eguale o superiore a quello del territorio in cui è sito l'allevamento di destinazione, considerando come stato sanitario massimo quello delle Regioni/Province Autonome indenni (Provincia di Bolzano), stato sanitario intermedio quello delle Regioni/Province Autonome con piani approvati dalla UE (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e stato sanitario inferiore quello di tutte le altre Regioni/Province Autonome.
5. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
6. L'allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
7. Il territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le funzioni di Blocco Condizionato della destinazione (descritta in seguito);

per movimentazioni da vita (non possibili per allevamenti familiari)

1. L'allevamento/struttura di partenza rispetta tutte le condizioni per movimentazioni verso macello;
2. La struttura di provenienza e quella di destinazione non sono stalle di sosta, centri di raccolta riconosciuti, centri genetici, fiere/mercato.
3. L'allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di accreditato per Malattia di Aujeszky.

(3) Nel caso di allevamenti da riproduzione o ingrasso deve risultare, come ultima qualifica sanitaria esplicitamente registrata in BDN da non più di un anno, la qualifica di accreditato. Nel caso di allevamenti familiari non deve risultare, come ultima qualifica sanitaria esplicitamente registrata in BDN, la qualifica di non accreditato o sospeso.

Equidi

Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto riportate, nei vari casi:

per movimentazioni verso il macello e da vita:

1. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato sanitario in BDN;
2. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;

3. L'allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
4. Il territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le funzioni di Blocco Condizionato della destinazione (descritta in seguito).

Avicoli

Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto riportate, nei vari casi:

per movimentazioni verso il macello e da vita:

1. L'allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di accreditato per **SALMONELLOSI (in fase di prima applicazione ed esclusivamente fino al 31/12/2017, considerato che la registrazione in BDN degli stati sanitari per gli avicoli è ancora carente, il sistema non controllerà la presenza dello stato sanitario. Si invitano i SS.VV delle ASL a voler provvedere celermente a tale adempimento);**
2. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato sanitario in BDN;
3. L'allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
4. L'allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l'allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata in BDN dal Servizio Veterinario mediante le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito). **Si invitano i SS.VV delle ASL ad utilizzare lo strumento del blocco come di seguito descritto per gli allevamenti ricadenti nelle zone soggette a restrizione, come ad esempio per l'I.A.**

2. Blocco alla Validazione Automatica

Il Servizio Veterinario della ASL ha a disposizione diversi strumenti per impedire, ad una lista di allevamenti o ad allevamenti siti in una porzione del proprio territorio, la possibilità che il Modello 4 elettronico possa essere validato in automatico, garantendo in tal modo, ove ritenuto necessario, il controllo sanitario sulle movimentazioni degli animali.

Blocco Assoluto (di uno o più allevamenti)

Mediante la funzionalità: **Anagrafiche > Allevamenti > Blocco sanitario > Inserimento** (per l'anagrafe avicoli: **Movimentazioni > Limitazioni Sanitarie**) il Servizio Veterinario può inserire per uno o più allevamenti un **Blocco Assoluto** alla movimentazione in uno specifico intervallo di date. E' possibile selezionare gli allevamenti, in base alla specie allevata, in base al comune di appartenenza o in base alla distanza da un particolare allevamento o punto geografico sulla mappa.

In tale intervallo non sarà possibile, da parte dei detentori (o loro delegati), generare *Modelli 4 informatizzati* da (in uscita) e per (in ingresso) l'allevamento per il quale è stato inserito il blocco. Il sistema risponderà con un errore (**L'ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (DESTINAZIONE) E' BLOCCATO NELLE MOVIMENTAZIONI**).

Blocco Condizionato (di uno o più allevamenti)

Mediante la funzionalità: *Anagrafiche > Allevamenti > Blocco sanitario > Inserimento* (per l'anagrafe avicoli: *Movimentazioni > Limitazioni Sanitarie*) il Servizio Veterinario può inserire per uno o più allevamenti un **Blocco Condizionato** alla movimentazione in uno specifico intervallo di date. E' possibile selezionare gli allevamenti, in base alla specie allevata, in base al comune di appartenenza o in base alla distanza da un particolare allevamento o punto geografico sulla mappa.

In tale intervallo di date, il *Modello 4 informatizzato* generato dal detentore (o suo delegato) dovrà sempre essere validato dal Servizio Veterinario, anche nei casi in cui è generalmente prevista la validazione automatica.

Blocco Assoluto (del territorio di partenza)

Mediante la funzionalità: *Anagrafiche > Allevamenti > Blocco territoriale > Inserimento* (per l'anagrafe avicoli: *Movimentazioni > Limitazioni Territoriali*) il Servizio Veterinario può inserire per il territorio di propria competenza (l'intero territorio della ASL o per uno o più comuni) un **Blocco Assoluto** alla movimentazione in uno specifico intervallo di date.

In tale intervallo non sarà possibile, da parte dei detentori (o loro delegati), generare *Modelli 4 informatizzati* da (in uscita) e per (in ingresso) allevamenti siti nei territori per i quali è stato inserito il blocco. Il sistema risponderà con un errore (IL TERRITORIO DI PROVENIENZA (DESTINAZIONE) E' BLOCCATO NELLE MOVIMENTAZIONI).

Blocco Condizionato (del territorio di partenza)

Mediante la funzionalità: *Anagrafiche > Allevamenti > Blocco territoriale > Inserimento* (per l'anagrafe avicoli: *Movimentazioni > Limitazioni Territoriali*) il Servizio Veterinario può inserire per il territorio di propria competenza (l'intero territorio della ASL o per uno o più comuni) un **Blocco Condizionato** alla movimentazione in uno specifico intervallo di date.

In tale intervallo di date, il *Modello 4 informatizzato* generato dal detentore (o suo delegato) di un allevamento sito nei territori per i quali è stato inserito il blocco dovrà sempre essere validato dal Servizio Veterinario, anche nei casi in cui è generalmente prevista la validazione automatica.

Blocco Condizionato della destinazione (in fase di implementazione)

Mediante la funzionalità: *Anagrafiche > Allevamenti > Blocco territorio di destinazione > Inserimento* (per l'anagrafe avicoli: *Movimentazioni > Limitazioni Destinazione*) il Servizio Veterinario può inserire per il territorio di propria competenza (l'intero territorio della ASL o per uno o più comuni) un **Blocco Condizionato** alla movimentazione verso uno specifico territorio di destinazione in uno specifico intervallo di date.

In tale intervallo il *Modello 4 informatizzato* generato dal detentore (o suo delegato) di un allevamento sito nei territori per i quali è stato inserito il blocco dovrà sempre essere validato dal Servizio Veterinario, anche nei casi in cui è generalmente prevista la validazione automatica.